

GIORGIO FRUS

**Sull'integrazione del contraddittorio
nella fase di reclamo del giudizio
cautelare.**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1994
Disp. 5^a, Parte I, Sez. 2^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

TRIBUNALE TORINO, 9 settembre 1993 (ordinanza) — CAN-
NATA *Estensore*. — Romano (avv. Caputo) - Condomi-
nio via Principe Tommaso n. 35 e altri (avv. Besostri).

**Possesso (materia civile) — Procedimento cautelare uni-
forme — Reclamo avverso provvedimento emanato in
favore di più parti — Notificazione del reclamo ad una
sola delle parti beneficiarie del provvedimento recla-
mato — Inammissibilità del reclamo (C. p. c. art. 669
terdecies).**

**Provvedimenti cautelari — Procedimento uniforme —
Inammissibilità del reclamo — Pronuncia sulle spese
— Esclusione (C. p. c. art. 669 terdecies).**

*In caso di provvedimento possessorio ottenuto a beneficio
di più parti, è inammissibile il reclamo cautelare notificato ad
una parte soltanto, non essendo consentita l'integrazione del
contraddittorio nella fase di reclamo.*

*Non si provvede sulle spese qualora venga dichiarata
l'inammissibilità del reclamo.*

Omissis. — Il Collegio come sopra costituito, sciogliendo
la riserva,
rilevato che il ricorso ex art. 1168 c. c. era stato propo-

sto dal Condomino di via Principe Tommaso 35 e dai si-
gnori Giorgio Bosco e Ottorino Fontana;

che, pertanto, il reclamo contro l'ordinanza del Pretore
avrebbe dovuto essere proposto dal signor Romano anche
nei confronti dei signori Bosco e Fontana;

preso atto che il reclamo è stato proposto e notificato
solo nei confronti del Condominio;

rilevato che è ormai scaduto il termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione previsto dal 2° comma del-
l'art. 739 c. p. c., richiamato dall'art. 669 terdecies c. p. c., per
la proposizione del reclamo e che non vi è una norma che
espressamente preveda, in tema di reclamo contro i prov-
vedimenti cautelari, il potere del giudice di ordinare l'inte-
grazione del contraddittorio;

ritenuto che l'inammissibilità del reclamo precluda
l'esame anche dell'eccezione preliminare di nullità della
notificazione del ricorso e degli atti successivi;

ritenuto, infine, che non si debba provvedere sulle
spese, derivando dalla inammissibilità del reclamo la con-
ferma del provvedimento di accoglimento del ricorso pro-
nunciato dal Pretore; p.q.m. dichiara inammissibile il re-
clamo. — *Omissis.*

NOTA

1. Il Tribunale di Torino, con un'ordinanza sobriamente moti-
vata, ha risolto una questione relativa all'ammissibilità del reclamo
ex art. 669 terdecies c. p. c., emanando una decisione ricca di im-
plicazioni sistematiche.

Il caso affrontato si presenta lineare, per quanto problematico.
Un condominio e due altri soggetti (presumibilmente due con-
domini) chiedono ed ottengono dal Pretore un provvedimento di
reintegrazione nel possesso.

L'asserito spoliante lo reclama dinnanzi al Tribunale nei con-
fronti del solo condominio, e non, invece, nei confronti delle altre

due parti: coerentemente, notifica il ricorso introduttivo del re-
clamo e il decreto di fissazione d'udienza al solo condominio.

All'udienza collegiale, tenutasi quando era ormai scaduto il ter-
mine di cui all'art. 739 c. p. c. per la proposizione del reclamo, il
reclamante chiede inutilmente di poter integrare il contraddittorio
nei confronti delle parti inizialmente trascurate.

A scioglimento di una breve riserva, il Tribunale osserva che
«non vi è una norma che espressamente preveda, in tema di re-
clamo contro i provvedimenti cautelari, il potere del giudice di
ordinare l'integrazione del contraddittorio».

Non ritenendo colmabile in via interpretativa siffatto vuoto normativo, il Tribunale non esamina nel merito il reclamo, e lo dichiara inammissibile.

2. Le implicazioni sistematiche di ordine processuale cui si accennava in esordio di queste brevi osservazioni sono facilmente intuibili: non ritenendo integrabile il contraddittorio in mancanza di una norma espressa, il Tribunale ha mostrato di non considerare utilizzabili le norme (artt. 331 e 332 c. p. c.) che disciplinano l'integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione, non essendo tali norme richiamate dal combinato disposto degli artt. 669 *terdecies*, 737, 738 e 739 c. p. c.

In altri termini, il Tribunale ha (seppur implicitamente) escluso che siano applicabili al giudizio di reclamo ex art. 669 *terdecies* c. p. c. le norme previste dal capo primo del titolo terzo del libro secondo del codice di rito, sulle impugnazioni in generale.

La brevità del tempo trascorso dall'entrata in vigore del nuovo procedimento cautelare uniforme non consente di individuare, nella scarsa giurisprudenza edita, specifici spunti di riflessione sull'applicabilità o meno degli artt. 331 e 332 c. p. c. al reclamo cautelare.

Sembra quindi utile, per i fini prevalentemente informativi che si propongono queste note, allargare il campo di osservazione al reclamo di cui all'art. 739 c. p. c. al cui procedimento, per alcuni aspetti, rinvia l'art. 669 *terdecies* c. p. c.

3. Al riguardo, la dottrina ha da lungo tempo affermato che il reclamo di cui all'art. 739 c. p. c. è «vero e proprio mezzo di gravame» (così FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953, 106 e seg.; cfr. anche VERDE, *La volontaria giurisdizione*, Padova, 1989, 136 e seg.; PAGANO, *Contributo allo studio dei procedimenti in camera di consiglio*, in *Dir. Giur.*, 1988, 67 e seg.; MICHELLI, *Camera di consiglio (Diritto processuale civile)*, in *Opere minori di diritto processuale civile*, Milano, 1982, II, 349 e seg.; GIANNOZZI, *Il reclamo nel processo civile*, Milano, 1968, 239, secondo cui, dall'esame del reclamo nel processo di cognizione, in quello esecutivo e in quello volontario emerge che esso «si profila costantemente come un mezzo di impugnazione rivolto contro provvedimenti giurisdizionali diversi dalla sentenza»; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, IV, 452).

4. La riconosciuta natura di mezzo di gravame attribuita al reclamo ha talora condotto la giurisprudenza ad ammettere la diretta applicabilità allo stesso delle norme dettate per le impugnazioni in generale.

In tal senso, si veda Cass. Sez. Un., 9 maggio 1973, in *Foro It.*, 1973, I, 2782-2783 (in motivazione), ove la Corte, dopo aver rilevato che al reclamo va riconosciuto carattere di impugnazione, afferma esplicitamente: «quindi al detto reclamo si applicano le regole sulle impugnazioni generali, inclusa quella dell'art. 329 c. p. c. sull'acquiescenza».

In altre occasioni, invece, la giurisprudenza ha omissso di affermare o negare la totale applicabilità al reclamo delle norme sulle impugnazioni, ed ha invece, caso per caso, utilizzato alcune norme, o determinati principi delle impugnazioni in generale, per risolvere i singoli problemi sottoposti al suo esame.

E così, a titolo esemplificativo, si possono ricordare i casi seguenti:

— in tema di reclamo avverso un provvedimento dichiarativo di assenza, proposto con citazione anziché con ricorso, si è applicata la regola della conversione del mezzo di impugnazione, e si è, conseguentemente, escluso che il reclamo dovesse dichiararsi improponibile (App. Milano, 6 luglio 1948, in *Foro It.*, 1949, I, 56, con nota di ANDRIOLI);

— in tema di acquiescenza, si è affermato che, se i decreti emessi in camera di consiglio dal tribunale sono spontaneamente eseguiti dalle parti, essi acquistano per acquiescenza efficacia, indipendentemente dal decorso dei termini per il reclamo (Trib. Taranto, 1° luglio 1949, in *Giur. It.*, 1950, I, 2, 122, cfr. anche Cass., 12 maggio 1973, n. 1293, in *Foro It.*, 1973, I, 2780);

— in tema di estinzione del procedimento di impugnazione, si è ritenuto che l'assenza del reclamante all'udienza fissata per la discussione del reclamo comporta la rinuncia al reclamo stesso e la consumazione del potere di impugnazione della parte, con conseguente impossibilità di proporre un nuovo reclamo con identico oggetto (App. Milano, 1° luglio 1964, in *Foro It.*, 1964, I, 1470);

— in tema di reclamo incidentale, si è consentito al convenuto in sede di reclamo di proporre le proprie istanze di modifica al decreto impugnato anche dopo la scadenza del termine per il reclamo principale, così ammettendo, implicitamente, il reclamo incidentale tardivo (Cass., 9 aprile 1983, n. 2514, in *Mass. Giur. It.*, 1983, 652-653; *contra*, per l'inammissibilità del reclamo incidentale tardivo. cfr. App. Roma, 21 novembre 1970, in *Foro It.*, 1971, I, 2393; in dottrina, sul punto, cfr. DALL'ONGARO, *Un problema poco esaminato: il reclamo incidentale nel procedimento in camera di consiglio*, in *Dir. Famiglia*, 1982, 1442);

— in tema di consumazione del potere di impugnazione, è stato reputato inammissibile il reclamo contro un decreto di nomina di un amministratore giudiziario di una s.r.l., se un precedente reclamo avente lo stesso oggetto è stato dichiarato improcedibile per mancata presentazione dei reclamanti all'udienza di discussione (App. Bari, 6 novembre 1984, in *Società*, 1985, 520, con nota di SALAFIA);

— In tema di applicabilità degli artt. 353 e 354 c. p. c., cfr. Trib. Minorenni Salerno, decreto 1° febbraio 1985, in *Riv. Dir. Proc.*, 1987, 742 segg., con nota di GHIRGA, *Sui poteri del giudice del reclamo e sull'applicabilità dei casi di rimessione al primo giudice ai provvedimenti camerale*;

— in tema di ritenuta applicabilità del termine di cui all'art. 327 c. p. c., cfr. Cass., 26 luglio 1989, n. 3505, in *Foro It.*, 1990, I, 921.

Proseguendo nella panoramica sulla giurisprudenza relativa al reclamo ex art. 739 c. p. c., risulta poi di particolare interesse una decisione che affronta il medesimo problema deciso dal Tribunale di Torino, e, pur partendo dall'identica premessa della ritenuta inapplicabilità delle norme sulle impugnazioni in generale che disciplinano l'integrazione del contraddittorio, giunge ad opposte conclusioni: cfr. App. Venezia 19 marzo 1992, in *Giur. It.*, 1992, I, 2.442, con ampia e interessante nota di CHIZZINI, cui si rinvia per ulteriori richiami di dottrina e di giurisprudenza.

In tale decisione la corte veneziana, con riferimento ad un reclamo ex art. 739 c. p. c. proposto in un procedimento ex art. 2409 c. c., ha ritenuto pienamente legittimo l'ordine di integrazione del contraddittorio dato ad una parte che aveva proposto il reclamo nei confronti di alcuni soltanto dei legittimati; peraltro, stante il mancato rispetto del termine per l'integrazione del contraddittorio, ha concesso un nuovo termine, escludendo che dovesse applicarsi l'art. 331 c. p. c., e, quindi, che dovesse dichiararsi l'inammissibilità del reclamo per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio.

5. Sulla base della scarsa giurisprudenza edita che ha affrontato i problemi dell'applicabilità al reclamo ex art. 739 c. p. c. delle norme sulle impugnazioni in generale, l'interprete che volesse valorizzarne i caratteri di analogia con il reclamo ex art. 669 *terdecies* c. p. c. potrebbe sostenere — diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Torino nel provvedimento qui annotato — che l'assenza di una norma esplicita, che attribuisca il potere di integrare il contraddittorio nella fase di reclamo, non è sufficiente ad

escludere tale potere. Se, infatti, pur in assenza di specifiche disposizioni di richiamo espresso, la giurisprudenza in tema di reclamo sui provvedimenti emessi in camera di consiglio ha ritenuto applicabili (talora tutte, ma, quanto meno) alcune norme delle impugnazioni in generale, l'argomento del Tribunale di Torino, secondo cui la mancanza di una norma espressa inibisce il potere di ordinare l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo cautelare viene a perdere buona parte della sua forza persuasiva.

Inoltre, chi volesse sostenere la tesi dell'ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo cautelare potrebbe ricordare i lavori preparatori del c. p. c. (cfr. la Relazione della terza sottocommissione, menzionata da CHIZZINI nella nota sopracitata, 444), laddove si sottolinea che, in caso di provvedimento emanato nei confronti di più parti, il 2° comma dell'art. 739 c. p. c. rende non contestabile che la stessa pluralità debba riproporsi in sede di impugnazione: la fonte normativa del potere di ordinare l'integrazione del contraddittorio, potrebbe individuarsi, se non negli artt. 331 e 332 c. p. c., negli artt. 102 e 107 c. p. c.

6. La scelta del Tribunale di Torino non merita, peraltro, un giudizio di gratuita severità.

Infatti, a sostegno della stessa si potrebbe osservare che le caratteristiche di urgenza tipiche del procedimento cautelare impongono un maggior rigore nel sanzionare le scelte processuali della parte che, in un processo cautelare litisconsortile in «primo grado», abbia scelto di non mantenere la medesima composizione soggettiva del processo nella fase di reclamo.

Chi aderisse a questa opinione avrebbe, però, l'onere di distinguere, a seconda delle caratteristiche del provvedimento cautelare reclamato.

Ed invero, rispetto al reclamo di un provvedimento possessorio concesso in favore di più parti, una volta scartata l'integrazione del contraddittorio, si può concordare sull'inutilità di decidere nel merito un reclamo proposto nei confronti di alcuni soltanto dei beneficiari del provvedimento possessorio. Infatti, l'eventuale accoglimento del reclamo sarebbe privo di pratica utilità per il reclamante, posto che egli non potrebbe opporlo alle parti rimaste estranee al giudizio di reclamo; di conseguenza, il reclamo dovrebbe dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire.

Si possono però immaginare altri casi, in cui non necessariamente va dichiarato inammissibile un reclamo proposto nei confronti di alcuni soltanto dei beneficiari del provvedimento cautelare.

Si pensi, ad esempio, ad un sequestro conservativo concesso in favore di due creditori solidali: dando qui spazio alla fantasia ca-

sistica, si potrebbe immaginare che il debitore abbia interesse a reclamare il sequestro nei confronti di uno soltanto dei creditori, intendendo far valere, nei confronti dell'altro, un mutamento di circostanze che gli consenta di ottenere la revoca del provvedimento cautelare (ad esempio, per la sopravvenuta esistenza di un controcredito da opporre in compensazione).

In una simile ipotesi «di scuola» (ma altre se ne possono immaginare), l'inammissibilità di un reclamo non litisconsortile nei confronti di un provvedimento cautelare emanato nei confronti di più parti mi sembra quanto meno dubbia.

7. Come si vede, non appena si tenta di affrontare più specificamente il problema deciso dal Giudice torinese, sorgono non poche difficoltà interpretative, la cui trattazione esula dallo spazio dedicato a queste brevi note.

Per un esame, in generale, dei caratteri del reclamo cautelare, cfr. TARZIA, *Il nuovo processo cautelare*, Padova, 1993, 390-399; DINI-MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1992, 539-556; RAPISARDA SASSOON, *Il nuovo processo cautelare*, in *Le riforme del processo civile* a cura di TARUFFO, Torino, 1993, 530-537; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1993, 108-133; nonché, se si vuole, FRUS, *sub commento all'art. 669 terdecies*, in *Le riforme del processo civile* a cura di CHIARLONI, Bologna, 1992, 775-792, con l'ulteriore dottrina ivi citata.

In dottrina, si veda altresì, da ultimo, BASILICO, *I rimedi nei confronti dei provvedimenti cautelari alla luce dei nuovi artt. 669 decies e 669 terdecies*, in *Giur. It.*, 1994, IV, 21 e segg.; la quale esclude che il reclamo cautelare sia qualificabile come un'impugnazione ed analizza alcuni aspetti — diversi da quello affrontato dal provvedimento qui annotato — del relativo procedimento.

Nella giurisprudenza recente, in tema di reclamo in generale cfr., Trib. Aquila 22 settembre 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 1427, con nota di richiami; Trib. Milano, 25 marzo 1993 e Trib. Milano, 15 marzo 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 1262, relativamente ai poteri del giudice del reclamo; Trib. Roma, 25 marzo 1993, in *Giust. Civ.*, 1993, I, 2253, con nota di SANTAGADA, *Sono reclamabili i provvedimenti della fase sommaria del procedimento possessorio?*

8. Quanto alla pronuncia sulle spese, il Tribunale si limita ad osservare che dall'inammissibilità del reclamo deriva la conferma del provvedimento pretorile di accoglimento della domanda originaria.

Sembra dunque di poter desumere che il Tribunale abbia implicitamente riservato al giudice del merito il regolamento delle spese di lite del reclamo (nel medesimo senso, cfr. FRUS, *op. ult. cit.*, 792).